



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 4326/2019 R.G.** promossa da:

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Damoli, Enzo Pisa, Fabiana Menichetti ed Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata nello studio in Milano, via privata C. Battisti n. 2;

contro

rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via C. Battisti n. 8;

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza di discussione le parti concludevano come in atti.

IN FATTO

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato telematicamente in data 26 aprile 2019, la società ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via preliminare: previo accertamento, per le ragioni che precedono, dell'insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1032/2019 del 09/04/2019 emesso dal Tribunale di Milano, ricorrendo gravi motivi, ex art. 649 c.p.c., disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto



provvedimento monitorio, anche inaudita altera parte in sede d'emissione del decreto di fissazione dell'udienza o previa fissanda apposita udienza;

Nel merito e in via principale: in accoglimento della presente opposizione, dichiarare, per tutte le ragioni suesposte, inammissibile e comunque infondata la domanda d'ingiunzione per consegna del sig. _____ di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del

03.04.2019, revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'opposto decreto ingiuntivo non fosse dichiarato inammissibile, delimitare, per le ragioni che precedono, la consegna degli estratti dei libri contabili, per le parti in cui la stessa risulti infondata e comunque incongrua, ad affari e clienti territorialmente e temporalmente individuali".

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Nelle more dell'udienza fissata per discutere della sospensione provvisoria dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, l'Ufficiale Giudiziario, in data 21 maggio 2019, ha eseguito l'ordine di consegna della documentazione di cui al decreto ingiuntivo.

Si è costituito _____, chiedendo il rigetto delle avversarie deduzioni e domande, e domandando al giudice di pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta esecuzione del provvedimento monitorio; con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

_____ ha svolto l'attività di agente di commercio in favore della società _____ dal 1993 sino alla risoluzione del rapporto intervenuta in data 7.11.2017 (doc. 15 opponente).

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 03.04.2019, il sig.

_____ ha chiesto al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ingiunzione nei confronti di _____ S.p.a. per la consegna immediata de "l'estratto dei libri contabili per il periodo I Trimestre 2018 al III Trimestre 2018, nonché di pagare le spese e i compensi professionali della presente procedura" richiamando il rapporto di agenzia intercorso tra le parti e la necessità di accedere alle scritture contabili della società ai sensi dell'art. 1749, comma 3, c.c.



Con decreto ingiuntivo n. 1032/2019 e R.G. n. 3613/2019 è stato ordinato alla società _____ di “consegnare immediatamente alla parte ricorrente i beni mobili indicati in ricorso e di pagare le spese di questa procedura”.

IN DIRITTO

L'opponente fonda la sua opposizione sulla asserita violazione dell'art. 633 c.c. alla luce dell'eccessiva indeterminatezza della richiesta di consegna di cui al decreto ingiuntivo.

Il ricorso in opposizione è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.

In primo luogo occorre richiamare l'art. 1749, commi 2 e 3, c.c. “*Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.*”

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.

La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di consentire all'agente di accedere alle informazioni necessarie ai fini del calcolo delle proprie provvigioni e, dunque, correggere l'asimmetria informativa che connota i rapporti tra agente e preponente. L'interesse dell'agente è dunque la causa concreta dell'obbligazione prevista dall'art. 1749, comma 3, c.p.c. e ad esso occorre fare riferimento per delimitarne i confini e individuarne, volta per volta, l'ampiezza.

D'altronde, il termine “*estratto*” contenuto nella norma richiamata indica con chiarezza la necessità di delimitare l'obbligo di consegna delle scritture contabili ai soli dati che attengono allo specifico rapporto di agenzia intercorrente tra le parti. Diversamente opinando, il proponente avrebbe un onere oltremodo gravoso e per nulla giustificato.



Tali approdi interpretativi sono, altresì, confermati dalla recente giurisprudenza che sull'art. 1749 c.c. si è espressa nei seguenti termini: *“il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c. come risultante dal D.Lgs. n. 65 del 1999, art. 4 è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili; sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (cfr. Cass. 29/9/2016 n. 19319). Non può in via ulteriore sottacersi - quanto all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice del lavoro - che l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (vedi ex plurimis, Cass. 25/10/2013 n. 24188). E nella specie, è di tutta evidenza la carenza della domanda quanto alla descrizione delle vicende rilevanti del rapporto e dei fatti costitutivi del diritto azionato, di conseguenza prospettandosi in termini meramente esplorativi le istanze istruttorie come accertato dalla Corte di merito, la cui statuizione, per quanto sinora detto, si sottrae al sindacato di legittimità”* (Cass. civ., Sez. Lav., 3 maggio 2019, n.12660).

Tali premesse basterebbero a fondare l'accoglimento dell'opposizione, stante la mancata delimitazione dell'obbligo di consegna alle sole scritture contabili afferenti al rapporto di agenzia.



Tuttavia, è anche la specificità dello strumento monitorio azionato a richiedere un maggiore sforzo di determinatezza nell'indicazione delle cose mobili di cui si chiede la consegna, come emerge dalla lettura dell'art. 633 c.p.c.

Con il ricorso monitorio l'istante ha chiesto alla odierna convenuta di: **"consegnare immediatamente al sig. _____ l'estratto dei libri contabili per il**

periodo I trimestre 2018 al III trimestre 2018,..." . E' evidente l'eccessiva indeterminatezza del ricorso per ingiunzione nella parte in cui chiede la consegna dell'estratto dei "libri contabili", espressione con cui possono essere indicati una molteplicità di documenti: libro giornale, libro degli inventari, libro delle fatture di vendita, libri IVA, estratti conto provvigionali, le bolle di consegna della merce, le ricevute di versamento ENASARCO.

Tale indeterminatezza, oltre che dal tenore del ricorso e, conseguentemente, del decreto, trova altresì conferma anche nella circostanza che l'Ufficiale Giudiziario, al momento dell'accesso presso la società, ha avuto la necessità di farsi coadiuvare da un ausiliario commercialista per ottenere una più precisa indicazione di quali libri contabili fossero oggetto dell'intrapresa esecuzione e che, sempre in sede esecutiva, è stato lo stesso richiedente _____ a limitare la propria domanda accettando la consegna del solo registro IVA fatture (di vendita) emesse dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018.

In conclusione, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1032/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 9.4.2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e _____ deve essere condannato a corrispondere le stesse in favore della società _____, liquidate come da dispositivo.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1032/2019 emesso in data 9.4.2019;



2. condanna la parte opposta' _____ a rimborsare a
S.p.A. le spese di lite che liquida in Euro 1.500, 00 oltre IVA CPA e 15% spese
generali .

Sentenza esecutiva

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 23/07/2019

il Giudice

Dott. Silvia Ravazzoni

